

GL \*LRYHGu OXJOLR

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
28	Il Sole 24 Ore	16/07/2020	<i>LA SOLA VERIFICA ANTISISMICA NON E' AGEVOLATA (G.Tosoni)</i>	3
1	Italia Oggi	16/07/2020	<i>LA MAXI DETRAZIONE EDILIZIA ESTESA AL TERZO SETTORE (F.Poggiani)</i>	4
33	Italia Oggi	16/07/2020	<i>GARE, LA DEROGA E' FACOLTATIVA (L.Oliveri)</i>	6
<b>Rubrica Previdenza professionisti</b>				
1	Italia Oggi	16/07/2020	<i>UN NUCLEO DI MONITORAGGIO SULL'EQUO COMPENSO</i>	7
<b>Rubrica Economia</b>				
1	Il Sole 24 Ore	16/07/2020	<i>INTESA E UNICREDIT APRIPISTA NELL'ACQUISTO DEI CREDITI (A.D'ambrosio/S.Fossati)</i>	8
13	Il Sole 24 Ore	16/07/2020	<i>EX ILVA, IL MISE RILANCIA L'IPOTESI DI DECARBONIZZARE TARANTO (D.Palmiotti)</i>	10
13	Il Sole 24 Ore	16/07/2020	<i>FAGIOLI SMANTELLERA' PIATTAFORME OFF SHORE NEL MARE DEL NORD (M.Morino)</i>	11
27	Il Sole 24 Ore	16/07/2020	<i>"SERVE BUON SENSO, RINVIO A SETTEMBRE" (G.Par.)</i>	13
<b>Rubrica Energia</b>				
31	Nova.Tech (Il Sole 24 Ore)	16/07/2020	<i>IDROGENO RINNOVABILE, SFIDA COMPETITIVITA' (E.Comelli)</i>	14
<b>Rubrica Università e formazione</b>				
11	Italia Oggi	16/07/2020	<i>DIGITALIZZARE PER SEMPLIFICARE (F.Merli)</i>	16
<b>Rubrica Professionisti</b>				
27	Il Sole 24 Ore	16/07/2020	<i>SCHIACCIATI TRA EMERGENZA E ROUTINE (I.Cimmarusti)</i>	17
<b>Rubrica Fondi pubblici</b>				
6	Italia Oggi	16/07/2020	<i>ALLA UE NON PIACE L'ARIA FRITTA (F.Bechis)</i>	18

I QUESITI

# La sola verifica antisismica non è agevolata

**Le risposte degli esperti del Sole 24 Ore al forum con i lettori**

Pubblichiamo alcune risposte ai quesiti sul superbonus del 110%, che sono stati spediti dai lettori all'indirizzo internet [www.ilsole24ore.com/forum110](http://www.ilsole24ore.com/forum110) (le risposte fornite dagli esperti del Sole 24 Ore sono consultabili a questo indirizzo).

**Lavori nella villetta**

**Vorrei rifare gli impianti di climatizzazione nella mia villetta a schiera, con ingresso autonomo e impianti autonomi, ma facente parte di un condominio: posso chiedere il 110% anche se solamente per la mia villetta?**

In attesa di conferme ufficiali, la risposta parrebbe positiva: sono agevolati al 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con

impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (articolo 119, comma 1, lettera c). Il limite di spesa agevolabile è di 30.000 euro. In ogni caso l'intervento deve garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio o dell'unità immobiliare indipendente come attestato da Ape ante e post intervento (comma 3 dell'articolo 119).

*Alessandro Borgoglio*

**Sostituzione del riscaldamento**

**Ho appena acquistato una casa indipendente (prima casa) categoria A3, classe energetica G. È presente l'allaccio del metano ma non c'è alcun impianto di riscaldamento, oltre la stufa a legna e a pellet. Potrei usufruire del bonus 110% per rifacimento e coibentazione tetti; impianto fotovoltaico con pompa di calore; sostituzione infissi e verifica antisismica?**

Per gli interventi da ecobonus al 110% occorre che nell'abitazione, prima dell'inizio dei lavori, sia presente un impianto di riscaldamento (anche se a pellet), la realizzazione del cappotto e dell'im-

pianto di riscaldamento consente poi il 110% anche per la sostituzione degli infissi come intervento trainato. Le spese per la semplice verifica antisismica, senza esecuzione dei lavori, non rientrano tra quelle che consentono l'accesso al 110 per cento.

*Marco Zandonà*

**Attività d'impresa esclusa**

**Una società immobiliare di costruzione e vendita, in possesso di permesso di costruire, per lavori di sostituzione edilizia di magazzino con cambio di destinazione con la creazione di una unità immobiliare residenziale A/2 mediante demolizione e ricostruzione a parità di Sul (superficie utile lorda), può fruire del superbonus per l'efficientamento energetico, dato che esegue lavori di demolizione e ricostruzione?**

Nel caso descritto la detrazione del 110% non spetta, in quanto essa è esclusa per i soggetti che esercitano attività di impresa. Tuttavia si può valutare se ci siano le condizioni per fruire della detrazione del 65% a norma dell'articolo 14 del Dl 63/2013.

*Gian Paolo Tosoni*



**BONUS 110%**

# La maxi detrazione edilizia estesa al Terzo settore

*Poggiani a pag. 31*

**GUIDA MANAGERIALS ALL'EMERGENZA VIRUS**

## Italia Oggi

### Internet fa la spia per il fisco

La partita di calcio, la Covid-19, le vacanze, il reddito e le deduzioni: come il fisco controlla i dati online e come difendersi.

**Sei consapevole del fatto che la tua impresa potrebbe avere la personalità per affrontare il mercato del capital?**

Contattaci per una consulenza gratuita e personalizzata. Ti aiuteremo a valutare le opportunità e a prendere le decisioni più vantaggiose.

**CONSIGLIAMO**

- **Finanziaria** - Consulenza e servizi di intermediazione
- **Assicurativa** - Polizze di vita e di risparmio
- **Immobiliare** - Acquisti e vendite di immobili
- **Investimenti** - Portafogli di investimento
- **Successoria** - Pianificazione patrimoniale
- **Legittimazione** - Servizi di consulenza legale

**PROSPERITÀ**

**Il 110% anche alle onlus**

### La maxi detrazione estesa al terzo settore

Il fisco allarga la portata della maxi detrazione del 110% anche alle onlus e alle associazioni di promozione sociale.

**Torna più verde verso i biglietti sostenibili**

Il governo lancia una campagna di sensibilizzazione per promuovere i biglietti sostenibili.

**Stimolante per il settore**

Il settore si prepara a una stagione di crescita.

159329

*Il decreto Rilancio ha ampliato l'ambito dei soggetti richiedenti*

# Il 110% anche alle onlus

## La maxi detrazione estesa al terzo settore

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Il bonus maggiorato del 110% tira dentro anche gli enti del Terzo settore. Per gli interventi antisismici non risulta necessario un miglioramento della classe energetica, mentre per gli interventi trainati resta applicabile la disciplina specifica, sebbene eseguiti contestualmente con quelli destinatari dell'agevolazione maggiorata.

Queste alcune delle più interessanti modifiche introdotte nel decreto «Rilancio» (dl 34/2020) in fase di conversione, con riferimento alla detrazione maggiorata del 110% (art. 119) per gli interventi sugli immobili, compresi quelli di natura antisismica, per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021.

**Terzo settore.** La detrazione del 110% spettava, inizialmente, per gli interventi effettuati dai condomini ovvero per gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Dal testo definitivo in conversione si evince che godranno del super bonus anche gli interventi eseguiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), di cui all'art. 10 del dlgs 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV), di cui alla legge 266/1991, dalle associazioni di promozione sociale (Aps), di cui alla legge 383/2000, nonché per quelli relativi agli spogliatoi delle associazioni e società sportive (Asd e Ssd) iscritte nel registro del Coni, di cui al dlgs

### Le ulteriori novità del bonus 110%

Beneficiari	Potenziali fruitori anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all'art. 10 del dlgs 460/1997, le organizzazioni di volontariato (OdV), di cui alla legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale (Aps), di cui alla legge 383/2000, nonché le associazioni e società sportive (Asd e Ssd) iscritte nel registro del Coni, di cui al dlgs 242/1999 ma, in tale ultimo caso, limitatamente agli interventi di ripristino degli spogliatoi
Strumentali	Le persone fisiche possono beneficiare del 110% per tutte le unità immobiliari possedute, comprese quelle non abitative (immobili strumentali), in assenza di una puntuale esclusione normativa
Interventi trainati	Gli interventi trainati da quelli principali dell'art. 119 del dl 34/2020 beneficiano della maggiorazione ma nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento mantenendo anche la rateazione in dieci quote annuali di pari importo
Sisma bonus	Per questi interventi non è richiesto un miglioramento della classe di rischio sismico e la detrazione maggiorata spetta anche per gli acquisti delle unità immobiliari ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3

242/1999. Dal tenore letterale del comma 9, dell'art. 119 del dl 34/2020, quindi, resteranno fuori soltanto gli interventi eseguiti da tutte le altre tipologie di associazioni, diverse da quelle appena indicate (per esempio, la classica associazione non Onlus), pur in possesso dei requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore (dlgs 117/2017).

**Immobili strumentali.** La detrazione maggiorata non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale, ai sensi della lett. b), del comma 9, fatta salvo quanto indicato dal successivo comma 10.

Sulla base del dettato letterale delle disposizioni si ritiene che le persone fisiche possono beneficiare del 110% per tutte le unità immobiliari possedute, comprese quelle non abitative (immobili strumentali), in assenza di una puntuale esclusione, attualmente non prevista norma; sulla medesima falsariga, sia il Consiglio del notariato che, in un recente documento

(studio n. 20-2020/T), ha affermato che «laddove gli interventi siano eseguiti su edifici non unifamiliari, le detrazioni rinforzate, purché rientrino tra le tipologie indicate, sono fruibili senza la limitazione di cui sopra e qualunque sia la destinazione d'uso dell'immobile» (si veda, *ItaliaOggi* del 18/6/2020), sia la relazione tecnica allegata al dl 34/2020, nella parte dedicata alla stima dell'impatto di natura finanziaria.

**Interventi trainati.** Una particolare attenzione deve essere posta agli interventi non principali, quelli di fatto trainati da quelli indicati nelle lettere a), b), e c) del comma 1, dell'art. 119 del dl 34/2020 che, ai sensi del successivo comma 2, beneficiano della maggiorazione nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e mantengono la rateazione in dieci quote annuali di pari importo, anziché in cinque (come per gli interventi trainanti), con la necessità di tenere una doppia contabilità per la corretta imputazione.

**Sisma bonus.** L'agevolazione maggiorata compete anche per numerosi interventi antisismici eseguiti su edifici collocati nelle zone sismiche 1 e 2 e nella zona sismica 3, di cui

all'Opcm n. 3274/2003, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1/01/2017.

In tal caso non è richiesto un miglioramento della classe di rischio sismico, con la conseguenza che, per le spese sostenute dal 1° luglio scorso, la misura della detrazione maggiorata è fruibile a prescindere che dall'esecuzione dei lavori si determini o meno un miglioramento della classe di rischio. La detrazione del 110%, inoltre, spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 e che hanno i requisiti per beneficiare sisma bonus per gli acquisti, di cui al comma 1-septies, dell'art. 16 del dl 63/2013, concernente gli interventi, di cui al comma 1-quater del medesimo art. 16, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente e che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

© Riproduzione riservata

*Uno dei punti poco chiari del decreto legge semplificazioni atteso oggi in Gazzetta*

# Gare, la deroga è facoltativa

## Le p.a. possono proseguire con gli affidamenti ordinari

DI LUIGI OLIVERI

**U**na delle complicazioni introdotte dal decreto semplificazioni (atteso oggi in *Gazzetta Ufficiale*) riguarda l'eventuale obbligatorietà della deroga ai sistemi di gara degli appalti. Non risulta immediatamente chiaro, infatti, se, sia nel sotto soglia, sia nel sopra soglia, i sistemi di gara previsti (affidamenti diretti o procedure negoziate con numeri crescenti a seconda dell'importo a base di gara di operatori economici da invitare) siano da attivare obbligatoriamente o se, invece, sia ancora possibile attivare le procedure ordinarie previste dal codice dei contratti.

Il problema deriva dalla formula normativa che appare imperativa. Con riferimento agli affidamenti sotto soglia, l'articolo 1 del decreto enuncia il fine (incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di conte-

nimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19) e prevede che «in deroga» agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del d.lgs 50/2016, «si applicano» le procedure di affidamento semplificate, se la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.

Il verbo applicare coniugato all'indicativo presente («si applicano»), nel lessico giuridico ha valore imperativo: la norma dovrebbe essere intesa nel senso che debbono applicarsi le modalità di affidamento semplificate, che appunto derogano alle previsioni degli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti.

In quanto agli appalti sopra soglia, l'articolo 2 del decreto ripete i fini generali, non parla nemmeno della deroga e dispone direttamente che «si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del proce-

dimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021».

Non sembra, tuttavia, di poter affermare che il decreto semplificazioni imponga di effettuare le gare nelle modalità indicate negli articoli 1 e 2.

Infatti, per un verso occorre rilevare che la deroga è una regola speciale, diversa da quella fissata da una regola generale o enunciata da un principio. La deroga non ha mai l'effetto di abrogare la regola derogata, altrimenti sarebbe appunto un'abrogazione e non una deroga. Pertanto, la deroga convive con la regola derogata, aggiungendosi ad essa, senza cancellarla.

Il che lascia necessariamente propendere per la tesi secondo la quale le amministrazioni non sono obbligate ad applicare le regole disposte dal decreto in deroga ai sistemi di gara.

Tale conclusione appare avvalorata dall'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, lettera c), del decreto semplificazioni, ove si stabilisce che in ogni caso, per le procedure disciplinate dal codice dei contratti

e avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni, fino al 31 luglio 2021 «in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti».

Tale previsione, quindi, da una parte ammette che siano ancora adottate le procedure «ordinarie», cioè quelle disciplinate dal codice e non derogate dalle regole di semplificazione; dall'altro, però, introduce per le procedure ordinarie una sorta di corsia preferenziale: infatti, consente di applicare sempre e comunque, con una motivazione automaticamente discendente dalla norma, le riduzioni dei termini dei procedimenti, dovute alla situazione di emer-

genza, fissata ex lege.

Poiché, dunque, restano margini alle pubbliche amministrazioni per valutare discrezionalmente se applicare i sistemi di affidamento in deroga, oppure quelli ordinari con termini ridotti, è opportuno che nei provvedimenti che avviano le gare si dia conto del perché della scelta di adottare l'una o l'altra alternativa.

Ai fini di tale valutazione, è da ricordare che il decreto semplificazioni non deroga alle previsioni dell'articolo 30, comma 1, del codice, ai sensi del quale le procedure di gara, sia sotto che sopra soglia, debbono rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Principi che costituiscono da sempre un problema per affidamenti diretti di carattere «fiduciario», privi di qualsiasi confronto concorrenziale, anche solo basato su una consultazione di due o più listini.

— © Riproduzione riservata —



**PROFESSIONI**

## Un nucleo di monitoraggio sull'equo compenso

a pag. 28

*Il Guardasigilli sigla il protocollo d'intesa per l'attività di controllo*

# Equo compenso vigilato

## Remunerazioni dei professionisti monitorati

**E**quo compenso mercato stretto. A vigilare perché le prestazioni dei professionisti tecnici ottengano la giusta remunerazione sarà il Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal ministero della Giustizia istituito dal Protocollo d'intesa siglato ieri tra il Ministero della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche. Il documento, firmato dal ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della Rpt Armando Zambrano, attribuisce al Nucleo il compito di monitorare la corretta applicazione della disciplina sull'equo compenso per le professioni tecniche, con riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Il Nucleo è composto da tre rappresentanti del Ministero della Giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del Ministro,

uno in rappresentanza dell'Ufficio legislativo del Ministero e uno in rappresentanza dell'Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato e da due Consiglieri della medesima. La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, promuoverà poi la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio che dovranno acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni della normativa sull'equo compenso. Il Nucleo può segnalare all'Autorità Garante della



Alfonso Bonafede

Concorrenza e del Mercato e ad altre autorità i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la legge per le professioni tecniche; proporre iniziative legislative in materia di per le professioni tecniche; sollecitare i committenti pubblici e privati segnalati ad adeguarne le prassi. «Un

compenso iniquo lede la dignità del professionista e genera pericolose ricadute sul mercato in termini di concorrenza», ha sottolineato il ministro Bonafede. «Oggi con la nascita del Nucleo facciamo un importante passo in avanti perché sia assicurata la qualità dell'attività del professionista e aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti». «La firma di questo protocollo d'intesa col Ministero della Giustizia – ha commentato Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un passaggio di fondamentale importanza. L'equo compenso per i professionisti è un diritto ed è assolutamente doveroso monitorarne l'applicazione. Ora dobbiamo porci l'obiettivo di estenderne l'applicazione a tutti i committenti e alla P.a.»

— © Riproduzione riservata —

**GUIDA MANAGERIALS ALL'EMERGENZA VIRUS**

**Italia Oggi**

**Internet fa la spia per il fisco**

La partita dei digital tax è finita sul tavolo dell'Erario e la politica di bilancio è stata arricchita di un capitolo importante: il fisco ha infatti scoperto un modo per individuare i contribuenti che utilizzano i servizi digitali per eludere le tasse.

**Sei consapevole del fatto che la tua impresa potrebbe avere la personalità?**

Prima che sia il fisco a chiedertelo, è opportuno che tu stesso ti interroghi su questo aspetto. La personalità è un concetto giuridico che ha implicazioni importanti per la tua attività e per la tua responsabilità.

**Equo compenso vigilato**

**Remunerazioni dei professionisti monitorati**

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha firmato un protocollo d'intesa con la Rete Professioni Tecniche per la creazione di un nucleo di monitoraggio dell'equo compenso per le professioni tecniche.

**Intercezioni irrilevanti al bando della Procura**

La Procura di Palermo ha archiviato le intercettazioni relative a un caso di corruzione in quanto non ha individuato elementi di reato.

# Superbonus Intesa e UniCredit apripista nell'acquisto dei crediti

**D'Ambrosio e Fossati**  
— a pag. 28

























